
Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



START-UP INNOVATIVE E S.R.L. PMI

- 132.1. PREMESSA**
- 132.2. START-UP INNOVATIVA**
- 132.2.1. Nozione di start-up operativa**
- 132.2.2. Incubatore di start-up innovative**
- 132.2.3. Iscrizione Registro delle imprese**
- 132.2.4. Regole particolari di funzionamento: premessa**
- 132.2.5. Regole particolari di funzionamento per start-up costituite in forma di s.r.l.**
- 132.2.6. Atto costitutivo**
- 132.2.7. Agevolazioni fiscali per la costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese**
- 132.2.8. Deroga alla disciplina delle perdite delle società di capitali**
- 132.2.9. Agevolazioni a favore degli amministratori, dipendenti e collaboratori assimilati ai dipendenti**
- 132.2.10. Agevolazioni a favore dell'apporto di opere e servizi**
- 132.2.11. Agevolazioni per assunzioni nelle start-up innovative e incubatori certificati**
- 132.2.12. Agevolazioni a favore degli investitori persone fisiche**
- 132.2.13. Agevolazioni a favore degli investitori persone giuridiche**
- 132.2.14. Lavoro subordinato in start-up innovative**
- 132.2.15. Composizione crisi impresa start-up innovative**
- 132.2.16. Investimenti nelle start-up innovative**
- 132.3. PMI S.R.L.**
- 132.3.1. Premessa**
- 132.3.2. Nozione**
- 132.3.3. Deroghe al diritto societario**
- 132.3.4. Circolazione delle quote**

PREMESSA

132.1.

Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo di nuove tecnologie il legislatore ha dettato una disciplina di favore per la c.d. impresa **start-up innovativa** avente ad **oggetto sociale** esclusivo o prevalente lo **sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico** (art. 25, D.L. n. 179/2012, come modificato dagli artt. 28-32, L. 16/12/2024, n. 193, in vigore dal 18/12/2024 - che dettano norme di riforma della disciplina sulle **start-up innovative e sugli incubatori certificati**).

La disciplina di favore delle start-up innovative è stata in parte estesa anche alle **PMI** costituite in forma di s.r.l. (D.L. 24/04/2017, n. 50).

Tale estensione, unitamente alla previsione di un sistema di circolazione delle quote delle piccole e medie imprese costituite in forma di s.r.l., ha, di fatto, riscritto la disciplina delle s.r.l., concedendo alle stesse una serie di opportunità in precedenza riservate al modello azionario sia sul piano organizzativo sia con riferimento alla circolazione delle partecipazioni.

Nei paragrafi seguenti verrà, dapprima, esposta la disciplina delle start-up innovative (➔**132.2.**) e, successivamente, quella relativa alle PMI costituite in forma di s.r.l. (➔**132.3.**).

START-UP INNOVATIVA

132.2.

Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo di nuove tecnologie il legislatore ha dettato una disciplina di favore per la c.d. impresa start-up innovativa avente ad **oggetto sociale** esclusivo o prevalente lo **sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico** (art. 25, D.L. 18/10/2012, n. 179 modificato ex art. 11-bis, D.L. 31/05/2014, n. 83 e, da ultimo, ex D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito in L. 11/02/2019, n. 12, modificato dalla L. 16/12/2024, n. 193).

Le **agevolazioni** previste intervengono sulla semplificazione, riducendo gli oneri, prevedono una disciplina specifica dei rapporti di lavoro, favoriscono gli investimenti e sostengono i c.d. incubatori di imprese start-up innovative, cioè il soggetto che accompagna il processo di avvio e di crescita e lavora allo sviluppo della start-up innovativa, formando e affiancando i fondatori, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l'impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso.

Altre misure di favore riguardano l'assoggettamento ad una procedura liquidatoria semplificata che contribuisce a incoraggiare nuovi imprenditori ad avviare una start-up innovativa.

132.2.1. Nozione di start-up operativa

La definizione dell'impresa start-up innovativa fa riferimento al possesso di **requisiti dettati dalla legge** e che riguardano la forma societaria, la residenza, il soggetto che detiene la maggioranza del capitale della società innovativa, la durata della qualifica di società innovativa a far data dalla sua costituzione, il valore della produzione, il legame con l'innovazione ad alto valore tecnologico, nonché la gestione degli utili.

In particolare, ai fini della nozione di impresa start-up innovativa, l'impresa deve essere costituita in forma di **società di capitali**, costituita anche in forma **cooperativa**, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti **requisiti** (art. 25, commi 1 e 2, D.L. n. 179/2012, così come modificato dalla L. 16/12/2024, n. 193):

- è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- è costituita e svolge attività d'impresa **da non più di 60 mesi**. La durata di 60 mesi per l'applicazione del regime di favore individua un termine congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa rispettando il principio comunitario che non consente di violare il principio di concorrenza;
- è residente in Italia** ai sensi dell'art. 73, D.P.R. n. 917/1986 o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a decorrere dal secondo anno di attività, il totale del **valore della produzione annua**, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, **non deve superare 5 milioni di euro**;
- l'impresa **non distribuisce e non ha distribuito utili**;
- l'impresa ha, quale **oggetto** sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- l'impresa non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- l'impresa possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - **le spese in ricerca e sviluppo** sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
 - **impiego come dipendenti o collaboratori** a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ex art. 3, D.M. 22/10/2004, n. 270;
 - sia **titolare o depositaria o licenziatario di almeno una privativa industriale** relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Società già costituite

Le società già costituite alla data di conversione in legge del D.L. n. 179/2012 e in possesso dei requisiti su indicati sono considerate start-up innovative se **depositano presso l'Ufficio del Registro delle imprese una dichiarazione** sottoscritta dal rappresentante legale **che attesti il possesso dei requisiti** (art. 25, comma 3, D.L. n. 179/2012).

In tal caso la disciplina di favore si applica per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i due anni precedenti.

Incubatore di start-up innovative

132.2.

La legge definisce l'incubatore di impresa start-up innovativa certificato come una **società di capitali**, anche in forma cooperativa, di diritto italiano, ovvero una **Societas Europaea**, residente in Italia che offre servizi per sostenere l'avvio e la crescita delle imprese innovative ed è in possesso dei seguenti **requisiti** (art. 25, commi 5 e 6, D.L. n. 179/2012):

- a. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- b. dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- c. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- d. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
- e. ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Per le società di capitali il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui la lett. e) del comma 5 dell'art. 25 D.L. n. 179/2012, può anche essere riferito all'avvalimento dell'esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalla unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche (Decreto Ministero delle imprese e del Made in Italy 20.12.2024).

L'art. 30, L. n. 193/2024 ha introdotto alcune modifiche al quadro definitorio degli incubatori certificati previsto dal D.L. n. 179/2012, c.d. "Start-up Act".

In particolare, vengono incluse anche l'adeguata e comprovata esperienza nell'**attività di supporto e accelerazione** in favore di start-up innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato.

La lett. c) dell'art. 30, L. n. 193/2024 dispone che gli incubatori certificati che svolgono attività di accelerazione di start-up siano iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese differente rispetto a quella prevista per le start-up innovative e per gli incubatori certificati.

L'ultimo comma dell'art. 30 precisa, infine, che gli incubatori che svolgono attività di supporto e accelerazione sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste da:

- art. 26, comma 8, D.L. n. 179/2012 (esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio)
- art. 27, D.L. n. 193/2024 (esclusione dal reddito imponibile del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o similari), come modificate e integrate dall'art. 31, L. n. 193/2024 (durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, investimento in una partecipazione qualificata non superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance, investitore che non sia anche fornitore di servizi alla start-up, per un volume di fatturato superiore al 25% dell'investimento portato a beneficio).

Credito d'imposta per incubatori certificati - L'art. 32, L. n. 193/2024 introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli incubatori certificati che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8% della somma investita. Il beneficio può essere riconosciuto:

- in ciascun periodo d'imposta nel quale l'investimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta non può eccedere l'importo di 500.000 euro;
- l'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (c.d. "periodo di sorveglianza");
- l'eventuale cessione, ancorché parziale, dell'investimento nel corso del periodo di sorveglianza, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali

Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché entro i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione.

132.2.3. Iscrizione Registro delle imprese

Al fine di poter usufruire della speciale disciplina di favore, start-up innovative e gli incubatori certificati **devono essere iscritti nell'apposita sezione** del Registro delle imprese, istituita dalle Camere di commercio ai sensi dell'art. 2188 c.c. (art. 25, comma 8, D.L. n. 179/2012).

Ai fini dell'**iscrizione** nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato è attestata mediante apposita **autocertificazione** prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese (cfr. art. 25, comma 9, D.L. n. 179/2012).

Per quanto riguarda gli incubatori certificati, l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 5, è redatta sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. 21/02/2013 (art. 25 commi 6 e 7 D.L. n. 179/2012).

La società innovativa e l'incubatore sono automaticamente **iscritte in apposita sezione speciale del Registro delle imprese** a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni (art. 25, commi 8-13, D.L. n. 179/2012):

START-UP INNOVATIVA	INCUBATORE CERTIFICATO
<ul style="list-style-type: none"> a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding (ove non iscritte nel Registro delle imprese), con autocertificazione di veridicità; f) elenco delle società partecipate; g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; j) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale. 	<ul style="list-style-type: none"> a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attività svolta; e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività; f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili; g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.

La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni nella piattaforma informatica *startup регистра impresa.it* in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o confermando almeno una volta all'anno (art. 3, comma 1-sexies, D.L. n. 135/2018).

CASO 1 - Start-up con denominazione simile

È legittima la presenza di due start-up innovative iscritte nella sezione speciale della stessa Camera di Comercio, con denominazione simile, sede legale, presso lo stesso indirizzo, identico oggetto sociale, identica attività prevalente denunciata, nonché presenza dello stesso soggetto quale componente dell'organo amministrativo (Min. Svil. Econ. Parere dell'01/07/2019, n. 170828).

Procedimento di iscrizione in sezione ordinaria

Il documento informatico è presentato per l'iscrizione al Registro delle imprese, competente territorialmente, **entro 30 giorni dall'assemblea**, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello, emanate dal Ministero dello sviluppo economico, unitamente alle relative istruzioni per gli uffici ai fini dell'iscrizione, e pubblicate sul sito internet del Ministero medesimo.

L'ufficio del Registro delle imprese svolge le seguenti **verifiche**:

- conformità dell'atto modificativo depositato per l'iscrizione al modello standard approvato dal D.M. 28/10/2016 e redatto sulla base delle specifiche tecniche;
- sottoscrizione a norma dell'art. 24 del C.A.D. da parte del Presidente dell'assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la delibera o se trattasi di società unipersonale dell'unico socio;
- iscrizione della società modificata nella sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle start-up innovative;
- modifiche approvate siano compatibili con la permanenza della società nella sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle start-up innovative;
- validità delle sottoscrizioni come previsto ex art. 2189, comma 2, c.c. e art. 11, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 581/1995;
- competenza territoriale;
- esistenza di un indirizzo di Posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società;
- liceità, possibilità, determinabilità e legittimità delle modifiche approvate;
- permanenza esclusività o prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- contestuale presentazione della dichiarazione di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa sotto la propria responsabilità, del mantenimento dei requisiti di start-up, iscrive la società nella sezione speciale del Registro delle imprese.

In caso di esito positivo delle verifiche l'ufficio del Registro delle imprese procede, **entro dieci giorni dalla data di protocollo del deposito, all'iscrizione provvisoria** dell'atto modificativo nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, entro i successivi dieci giorni, verificata la permanenza dei requisiti di start-up, iscrive la società nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Domicilio digitale (art. 37, D.L. 16/07/2020, n. 76, conv. in L. 11/09/2020, n. 120)

A decorrere dal 01/10/2020 tutte le imprese costituite in forma societaria devono dotarsi di un domicilio digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n-ter), D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), in luogo dell'indirizzo PEC e comunicarlo al registro delle imprese.

In caso di mancata comunicazione, il Conservatore dell'ufficio del registro irroga la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e, contestualmente, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, erogato direttamente dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'art. 8, comma 6, L. 29/12/1993, n. 580.

Allo stesso modo, qualora il Conservatore del registro delle imprese rilevi un domicilio digitale inattivo, invita la società ad indicare un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, provvede come sopra ad irrogare la sanzione ed assegnare d'ufficio un nuovo domicilio digitale.

Conservazione e perdita dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti ex art. 2364, comma 2, c.c., nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti e deposita la relativa dichiarazione presso il Registro delle imprese (art. 3, comma 1-sexies, D.L. n. 135/2018, convertito L. 11/02/2019, n. 12).

Il mancato deposito della dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti di cui all'art. 25, commi 2 e 5, D.L. n. 179/2012 e comporta, entro 60 giorni, la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese (pur permanendo l'iscrizione alla sezione speciale), con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'art. 2189, comma 3, c.c.

Condizioni di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese

Il comma 2 dell'art. 28, L. n. 193/2022 introduce all'art. 25, D.L. n. 179/2012 il nuovo comma 2-bis, stabilendo che la permanenza di una start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a **complessivi cinque anni dalla data di iscrizione**, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- b. stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione (secondo quanto previsto dall'art. 158, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023);

Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

